

IMPUGNAZIONI

Inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento

di **Francesca Bossi**

Trib. Como, 28 maggio 2015

[Scarica la sentenza](#)

Impugnazioni in materia civile – appello – inammissibilità ex art. 348 bis – ragionevole

[1]

[1] In prima grado le convenute venivano condannate a risarcire i danni patiti dai lavoratori in una sentenza di primo grado. E, nel merito, chiedevano l'oggetto del gravame e la conferma

[1] Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

[1] L'art. 348 bis c.p.c. prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non ha una certa

probabilità di successo. Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

In particolare, come è stato dichiarato inammissibile l'impugnazione fondata su ricostruzioni in

base a ricostruzioni di fatto. Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

Si noti infine che l'istituto del filtro d'appello è stato oggetto di numerose critiche e dubbi